

# **TI\_GERICHTE 16.2016.73 vom 16. August 2018**

TI Tribunale d'appello, 2018-08-16, IT

Quelle: [https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti\\_gerichte\\_16.2016.73](https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_16.2016.73)

FR: TI\_GERICHTE 16.2016.73 du 16 août 2018

IT: TI\_GERICHTE 16.2016.73 del 16 agosto 2018

## **Regeste**

Azione di rivendicazione: diritto italiano, prova della titolarità di beni

## **Erwägungen**

### **E. 1**

I rimedi giuridici in esame sono diretti contro la stessa decisione e vertono sui medesimi oggetti. Si giustifica così di congiungere le due procedure e di emanare una sentenza unica (art. 125 lett. c CPC).

### **E. 2**

Le decisioni emanate nella procedura semplificata sono impugnabili, trattandosi di controversie patrimoniali con un valore litigioso inferiore a fr. 10 000.–, con reclamo entro trenta giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 1 CPC). Nella fattispecie la decisione impugnata è pervenuta a RE 1 al più presto il 3 novembre 2016 di modo che il suo reclamo, introdotto il 22 novembre successivo, è senz'altro ricevibile. Quanto al reclamo di CO 1, il giudizio impugnato è stato notificato al patrocinatore di lei il 3 novembre 2016. sicché il memoriale, inoltrato il 5 dicembre 2016, è stato presentato in tempo utile.

### **E. 2.3**

con rinvii).

### **E. 3**

Alle osservazioni al reclamo avversario RE 1 acclude l'atto di citazione del Tribunale di Milano del 14 luglio 2015 e la rogatoria internazionale del Tribunale d'appello. L'art. 326 cpv. 1 CPC vieta alle parti di avvalersi davanti all'autorità di reclamo di nuove conclusioni, nuovi fatti o nuovi mezzi di prova ( Jeandin in: Code de procédure civile commenté, Basilea 2011, n. 2 ad art. 326). Sia come sia la pendenza di una procedura di divisione ereditaria in Italia non è controversa di modo che la documentazione in esame non appare di rilievo ai fini dl giudizio.

### **E. 4**

Secondo l'art. 320 CPC con il reclamo può essere censurata l'errata applicazione del diritto (lett. a) e/o l'accertamento manifestamente errato dei fatti (lett. b). L'autorità di reclamo esamina con pieno potere di cognizione le censure concernenti l'errata applicazione del diritto – federale, cantonale o estero – da parte del giudice di prime cure. Spetta al reclamante, pena l'irricevibilità del suo reclamo, spiegare in modo conciso in cosa consista la violazione del diritto e su quali punti il giudizio contestato viene impugnato (DTF 140 III 88 consid. 2.2 con rinvii; 140 III 116 consid. 2). Per quel che concerne invece i fatti, l'autorità di reclamo ha un potere di cognizione limitato, potendo rivedere i fatti soltanto se

essi sono stati accertati in modo manifestamente errato. Quanto all' apprezzamento delle prove, esso è arbitrario solo quando l'autorità inferiore ha manifestamente disatteso il senso e la rilevanza di un mezzo probatorio o ha ommesso, senza fondati motivi, di tenere conto di una prova importante, idonea a influire sulla decisione presa, oppure quando, sulla base degli elementi raccolti, essa ha fatto delle deduzioni insostenibili (DTF 140 III 266 consid.

#### **E. 5**

Nella sentenza impugnata il Giudice di pace ha ritenuto anzitutto che le prove fornite dall'attrice, così come la sua testimonianza, non erano sufficienti per dimostrare la sua proprietà del servizio di posate ■Broggi■ in argento e delle posate da servizio con i manici in osso. Egli ha invece ammesso la richiesta di restituzione del quadro di \_\_\_\_\_ G\_\_\_\_\_, raffigurante l'attrice con il marito, poiché sul dipinto figurava una dedica ai coniugi da parte dell'artista. Per il primo giudice, poi, l'opera non ha valore venale, ciò che non modifica l'ammontare del compendio ereditario, tant'è che le parti avevano stimato il relativo valore solo in modo generico. Per contro, egli ha soggiunto, esso rappresenta per l'attrice un rilevante valore affettivo giacché a suo avviso per quello che rappresenta e le circostanze in cui è stato donato ricorda un episodio della vita coniugale della coppia e si può considerare “che, vista la dedica, l'autore avesse la volontà che in caso di scomparsa di un coniuge il quadro sarebbe passato all'altro”. I. Sul reclamo di RE 1

#### **E. 6**

Il reclamante lamenta innanzitutto l'incompetenza territoriale del Giudice di pace, i beni rivendicati essendo parte integrante di una successione aperta in Italia dove sono custoditi i beni. a) In concreto, la causa denota risvolti internazionali giacché l'attrice risiede a \_\_\_\_\_ (art. 1 al. 1 LDIP e 2 CPC). Essa riguarda poi un rapporto tra persone private e deve così essere definito di natura civile o commerciale nel senso dell'art. 1 cpv. 1 della Convenzione concernente la competenza giudiziaria e l'esecuzione di decisioni in materia civile e commerciale (RS 0.275.12; Convenzione di Lugano), della quale la Svizzera e l'Unione europea sono Stati membri e prevale sul diritto internazionale privato interno (art. 1 cpv. 2 LDIP). Tale convenzione determina pertanto la competenza internazionale delle cause che rientrano nel suo campo d'applicazione, il quale non è dato in materia di “testamenti e successioni” (art. 1 cpv. 2 lett. a). Ove la causa rientri in tale ambito, la competenza delle autorità svizzere deve essere esaminata in applicazione degli art. 86 segg. LDIP. L'art. 87 cpv. 1 LDIP prevede in particolare che se l'ereditando era cittadino svizzero con ultimo domicilio all'estero, l'autorità svizzera del luogo di origine è competente solo se l'autorità estera non si occupa della successione. b) In concreto, CO 1 ha promosso un'azione di rivendicazione nei confronti di RE 1 pretendendosi proprietaria di determinati beni mobili. La pretesa è così di diritto reale, tant'è che l'azione è fondata sulle norme che proteggono la proprietà (art. 641 cpv. 2 CC e 948 CCI). E nella misura in cui essa non ha invocato principalmente un titolo ereditario per chiedere l'accertamento dell'esistenza e della portata del loro diritto a una successione, l'azione non ha natura successoria (DTF 137 III 371 consid. 4.3 con rinvii; sentenza del Tribunale federale 5A\_681/2017 del 7 febbraio 2018 consid. 4.1.2). c) Premesso ciò, la Convenzione di Lugano non prevede fori “esclusivi” (nel senso dell'art. 16) sicché anche per cause riguardanti diritti reali su beni mobili continua a valere il foro generale dell'art. 2 cpv. 1 al domicilio del convenuto (Fisch in: Basler Kommentar, IPR, 3ª edizione, n. 8 ad art. 98 LDIP con rinvio; Siehr, Das IPR der Schweiz, Zurigo 2002, pag. 191). E nella fattispecie l'attrice ha effettivamente promosso causa al domicilio di RE 1, donde la competenza territoriale del giudice svizzero (v.

analogamente: I CCA sentenze inc. 11. 2009 .160 del 19 dicembre 2012 consid. 3 e inc. 11.2005.68 del 12 dicembre 2007 consid. 4). d) Per quanto attiene alla legge applicabile, “l'acquisto e la perdita di diritti reali su cose mobili sono regolati dal diritto dello Stato di situazione al momento dell'antefatto da cui derivano” (art. 100 cpv. 1 LDIP). Contenuto e esercizio dei diritti reali su cose mobili sono regolati inoltre dal diritto del luogo di situazione (art. 100 cpv. 2 LDIP). Nel caso specifico gli oggetti sono sempre rimasti in Italia (v. audizione RE 1 del 26 settembre 2016, verbali pag. 1 in fine e 2). La lite è retta pertanto dalla legge italiana.

#### **E. 7**

RE 1 sostiene poi di non essere mai stato in possesso dei beni rivendicati ma di averli depositati ad \_\_\_\_\_, per conto degli altri eredi come amministratore della successione, fino alla divisione ereditaria a tutela della comunione ereditaria. E siccome non è provato che egli sia in possesso di tali beni l'azione va respinta già per questo motivo. Egli lamenta perciò la mancanza di legittimazione passiva, tanto più che i beni sono di pertinenza del compendio ereditario. In concreto l'azione è stata promossa personalmente nei confronti di RE 1 in qualità di “detentore del possesso dei beni” (petizione pag. 3). E al riguardo, egli non nega di avere la possibilità di restituire, in esito all'azione, i beni rivendicati quantunque depositati presso un terzo. La legittimazione passiva di lui deve essere ammessa. Non si disconosce che l'interessato è altresì amministratore della successione e che il primo giudice gli ha ordinato la restituzione menzionando tale funzione nel dispositivo della decisione impugnata. Si tratta quest'ultima di un'aggiunta fors'anche poco felice, ciò non toglie che l'ordine di restituzione è diretto nei confronti di RE 1, il quale, come detto, non ha mai preteso di non essere in grado di restituire il quadro.

#### **E. 8**

Il reclamante sostiene infine che un'analogo azione proposta nei confronti della sorella E \_\_\_\_\_ è stata respinta. Ora, l'azione promossa nei confronti di quest'ultima riguardava beni diversi asseritamente in possesso di quella convenuta. Non è dato di vedere, né l'interessato spiega, quale conseguenza abbia ai fini del presente giudizio. Ne segue che il reclamo, infondato, deve essere respinto. II. Sul reclamo di CO 1

#### **E. 9**

Nella misura in cui il reclamo di RE 1 è stato respinto, non si pone più la questione della prova della proprietà del dipinto di \_\_\_\_\_ G \_\_\_\_\_. Litigiosa rimane pertanto la proprietà del servizio di posate “Broggi” in argento e quello “con manici in osso”. Posto ciò, la reclamante censura innanzitutto l'apprezzamento delle prove operato dal Giudice di pace, ritenuto insostenibile, rimproverandogli di non avere considerato tutte le prove da lei offerte. Essa ricorda in particolare che \_\_\_\_\_ M \_\_\_\_\_ ha dichiarato di averle venduto il servizio di posate in argento, ciò che il convenuto non ha contestato. A suo parere, il primo giudice nel rifiutare la deposizione in contraddittorio della venditrice, poiché “non potrebbe che confermare oralmente il fatto”, ha per finire accertato la sua proprietà originaria su tale bene. Quanto al fatto che gli oggetti litigiosi si trovassero a casa del defunto – a sua mente – nulla si può dedurre, essa condividendo tali spazi con il defunto marito. Dal profilo procedurale essa rileva poi che il convenuto, presentando una generica risposta, ha di fatto riconosciuto il fondamento dell'azione, tanto più che durante il dibattimento egli non ha contestato la titolarità dei beni limitandosi a negare di esserne in possesso e sostenere che i beni sarebbero in possesso dell'amministratore della successione,

ruolo che però lo stesso ricopre in prima persona. La reclamante adduce infine che l'ordine di restituzione del quadro diretto nei confronti di RE 1 quale amministratore della successione non è corretto, i beni non facendo parte dell'asse ereditario. a) Nella fattispecie, già si è detto (sopra consid. 6d) che la lite è retta dal diritto italiano, il quale, trattandosi dell'azione di rivendicazione (art. 948 CC I), presuppone che solo il proprietario del bene possa agire in rivendica, al fine di vedersi riconosciuto il suo diritto. L'attore deve perciò recare la prova della proprietà sul bene dimostrando con ogni mezzo di prova l'acquisto a titolo originario dell'oggetto ( Cian/Trabucchi , Commentario breve al Codice civile, 6<sup>a</sup> edizione, n. III 1 e 4 ad art. 948; Pescatore / Ruperto , Codice civile annotato, 15<sup>a</sup> edizione, n. 10 e 15 ad art. 948 ). b) Relativamente all'onere di contestazione, è vero che nella risposta del 24 maggio 2016 il convenuto si è limitato a rinviare alla propria posizione verbalizzata in sede di conciliazione. Resta il fatto che al dibattimento dell'8 luglio 2016 egli si è chiaramente opposto alla restituzione dei beni facendo valere che essi “fanno parte della comunione ereditaria”. In tale misura, non si può dire che la questione della titolarità dei beni non fosse controversa e che l'attrice fosse esonerata dalla prova della sua proprietà sulle posate. c) Al riguardo, a dimostrazione del suo diritto di proprietà sui beni rivendicati l'attrice si è avvalsa di una dichiarazione scritta di \_\_\_\_\_ M\_\_\_\_\_, la quale ha affermato di avere venduto a CO 1 il servizio di posate argentate di marca “Broggi■ per dodici persone composto da un set di posate da pasto e uno di servizio con manici in osso per € 800.– (doc. I). Dal canto suo, il convenuto ha presentato una dichiarazione del 27 giugno 2016 in cui A\_\_\_\_\_, prima moglie del defunto, afferma che le posate in questione sono state acquistate dalla coppia durante il loro matrimonio, allegando così una circostanza idonea a invalidare la fondatezza dell'allegazione che formava l'oggetto della prova principale. d) Nelle circostanze descritte, in presenza di due dichiarazioni tra loro contraddittorie, la deduzione fatta dal primo giudice di non ritenere provata la pretesa dell'attrice non appare insostenibile, ovvero arbitraria. Anche nel diritto italiano, in effetti, incombe a chi agisce in rivendicazione provare il suo diritto di proprietà sul bene che intende rivendicare (v. Pescatore / Ruperto , op. cit. n. 10 ad art. 948). Le conseguenze legate all'impossibilità di dimostrare un fatto rimangono così a carico della parte cui incombe l'onere della prova. Non si disconosce che il Giudice di pace ha rifiutato di sentire \_\_\_\_\_ M\_\_\_\_\_, ma quand'anche questa avesse confermato la propria dichiarazione, la reclamante non spiega perché nella valutazione probatoria la sua versione andava preferita a quella contraria sostenuta e dimostrata dal convenuto, sulla quale a ben vedere essa nemmeno prende posizione. e) Visto quanto precede, non si può rimproverare al primo giudice di avere respinto l'azione di CO 1. Il reclamo, che non ha evidenziato nessun manifesto errore nell'accertamento dei fatti o nell'applicazione del diritto da parte del primo giudice dev'essere respinto. III. Sulle spese e le ripetibili

#### **E. 10**

Le spese processuali dei reclami seguono la rispettiva soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC). CO 1, che ha presentato osservazioni per il tramite di un patrocinatore, ha diritto a un'adeguata indennità per ripetibili. Quanto a RE 1, che si è difeso da solo, egli avrebbe diritto semmai a un'indennità di inconvenienza. Non risultando, né egli sostenendo, di avere affrontato perdite di guadagno o esborsi di rilievo, non sussistono quindi in concreto gli estremi dell'art. 95 cpv. 3 lett. c CPC. Per questi motivi, decide: 1. Le cause inc. 16.2016.73 e 16.2016.77 sono congiunte. 2. Il reclamo di RE 1 è respinto. 3. Le spese di tale reclamo, di fr. 250.–, sono poste a carico del reclamante, che rifonderà alla controparte fr. 300.– per ripetibili. 4. Il reclamo di CO 1 è respinto. 5. Le spese di tale reclamo, di fr.

250.–, sono poste a carico della reclamante. 6. Notificazione a: – ; – . Comunicazione alla Giudicatura di pace del circolo delle Isole. Per la Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello Il presidente La vicecancelliera Rimedi  
giuridici Nelle cause di carattere pecuniario che non raggiungono il valore litigioso di almeno 30 000 franchi (o almeno 15 000 franchi nelle controversie in materia di diritto del lavoro e di locazione), è ammissibile, entro trenta giorni dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 72 e 74 LTF), solo se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 cpv. 2). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.